

REGOLAMENTO (CE) N. 1958/97 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la cessione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari, tra cui quelli del codice NC 0403;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1842/83⁽²⁾ precisa l'elenco dei prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto comunitario; che, per tener conto delle abitudini di consumo

diffuse in taluni Stati membri, a detto elenco occorre aggiungere il prodotto «vili/fil» al latte intero, di cui al codice NC 0403,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1842/83 è aggiunta la seguente lettera:

«d) il «vili/fil» al latte intero».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93 (GU L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1).